



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Proposta n.: 312

SERVIZI PER LA CULTURA E L'ASSOCIAZIONISMO
SPORT E QUARTIERI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61 / 2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI "GIOVANNI FALCONE" IN VIA SESTRIERE A RIVOLI. RIAPPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO TECNICO. LOTTO 1 - CIG: 9455713D34. LOTTO 2 - CIG: 9455731C0F (330).

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

Con Determina dirigenziale N. 47/2023 sono stati approvati il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Tecnico, con i relativi allegati per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente sito all'interno dei giardini pubblici "Giovanni Falcone" in via Sestriere a Rivoli.

Considerato che, per mero errore materiale, il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Tecnico allegati alla suddetta determinazione dirigenziale non corrispondevano con l'ultima versione aggiornata a seguito degli indirizzi formulati dalla Giunta comunale con la deliberazione n.373 del 22/12/2022 si rende necessario procedere alla riapprovazione della versione corretta del Disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico della procedura in oggetto.

Dato atto che con l'adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.

L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 24 dello Statuto comunale.

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto alla determinazione dirigenziale N. 47/2023, per mero errore materiale, è stata allegata una versione del Disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico che non corrispondevano con l'ultima versione aggiornata a seguito degli indirizzi formulati dalla Giunta comunale con la deliberazione n.373 del 22/12/2022;
3. di procedere, pertanto, all'approvazione della versione corretta del Disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico della procedura in oggetto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che, in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione comunale ed agli artt. 164 e ss. del Codice, non vi sono costi a carico del Comune;
5. di dare atto che l'oggetto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Vincenzo Tusino, Funzionario Responsabile dei Servizi Cultura, associazionismo, Comunicazione.

SDT

Li, 26/01/2023

IL DIRIGENTE
PROI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

**DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SPORT**

**OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO POLIVALENTE SITO ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI
"GIOVANNI FALCONE" IN VIA SESTRIERE A RIVOLI.**

LOTTO 1 - CIG: 9455713D34

LOTTO 2 - CIG: 9455731C0F

CAPITOLATO TECNICO

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL _____

ART. 1 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'impianto, nella configurazione in cui si trova al momento della concessione, è destinato, in via prevalente, ad una o più discipline dello sport a rotelle come definite nell'elenco delle discipline sportive approvato con deliberazione n. 1691 del Consiglio Nazionale del CONI in data 07/07/2021.

Le altre attività sia di carattere sportivo che non, dovranno risultare residuali.

Nel caso di realizzazione di nuovi impianti a cura del concessionario, gli stessi saranno oggetto di utilizzo per le finalità/destinazioni per i quali saranno stati autorizzati.

Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

La gestione deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre Autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e risponde ai canoni di correttezza, cortesia, trasparenza nei confronti di chiunque frequenti l'impianto sportivo.

Il concessionario si impegna a contribuire insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadina, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze sociali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo. Tale fattore è oggetto di valutazione tecnica.

ART. 2 - DIREZIONE DEGLI IMPIANTI

Il concessionario dovrà garantire la presenza di un responsabile della struttura comunicandone il nominativo ed il suo recapito telefonico di pronta reperibilità prima dell'avvio del servizio.

In via cautelativa l'affidatario è tenuto altresì a comunicare il nominativo di un sostituto del responsabile, cui fare riferimento qualora questo non fosse reperibile.

Il responsabile dell'impianto sportivo è altresì il responsabile dell'igiene, della sicurezza degli impianti e della funzionalità del complesso e dovrà garantire la propria disponibilità sia durante che al di fuori degli orari di apertura.

ART. 3 – ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

Nei limiti della normativa vigente al concessionario è consentito, nell'ambito dell'impianto sportivo:

- a) esercitare il diritto di esclusiva di pubblicità all'interno dell'impianto escludendo la visibilità dall'esterno;
- b) l'attività di formazione ed avviamento allo sport secondo quote di iscrizione concordate con l'Amministrazione comunale;
- c) la concessione a terzi di parti della struttura;
- d) affitto spazi per altre attività/società;
- e) l'utilizzo di eventuali nuovi impianti realizzati.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alla autorizzazioni o licenze necessarie.

ART. 4 – TARIFFE

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario.

Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale su proposta del concessionario e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.

ART. 5 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale con allegato stato di consistenza degli

impianti in cui verranno indicate, lo stato di conservazione dei manufatti costituenti il complesso immobiliare, la verifica del funzionamento della struttura e degli impianti ivi presenti, nonché segnalata la presenza di vizi e difetti non occulti.

ART. 6 - CANONE

Il concessionario dovrà versare al Comune di Rivoli un corrispettivo annuo, per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo, pari alla somma offerta in sede di gara; il canone a base d'asta, sul quale potranno essere presentate solo offerte in aumento, e stabilito in € 18.000,00 così articolato:

- Lotto 1 € 6.000,00
- Lotto 2 € 12.000,00.

Il canone offerto in sede di gara verrà annualmente aggiornato in base all'indice ISTAT del costo della vita.

Il concessionario dovrà presentare un programma di migliorie della struttura, con oneri a proprio carico, che preveda:

1. la redazione del documento di valutazione dei rischi;
2. la redazione del piano di emergenza;
3. la redazione del registro delle verifiche e controlli antincendio;
4. la nomina e la designazione:
 1. del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
 2. degli addetti antincendio e primo soccorso opportunamente formati;
 3. del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - 4.
5. la realizzazione di una recinzione perimetrale;
6. l'ottenimento del Certificato di Agibilità ai sensi del DPR 380/2001;
7. la separazione degli impianti elettrici e di illuminazione dalle attuali forniture pubbliche esistenti;
8. relativamente al Lotto 2: la sola realizzazione di due campi da bocce. Di essi non è prevista la gestione da parte del concessionario (come meglio dettagliato nei successivi capoversi);
9. la stipula di tutti i nuovi contratti di fornitura per i servizi.

Gli oneri relativi ai precedenti punti 5), 6), 7) e 8) saranno portati a totale detrazione dal pagamento del canone dovuto.

Sempre in relazione al lotto 1 il concessionario potrà presentare un programma di interventi/lavori finalizzato al miglioramento della funzionalità dell'impianto (realizzazione/ampliamento del corpo spogliatoi, servizi igienici; eventuale chiusura della struttura con tamponamento e realizzazione dei necessari impianti tecnologici; ecc..). Gli oneri relativi a tali migliorie, a carico del concessionario, contribuiranno all'incremento della durata della concessione secondo un meccanismo proporzionale. Pertanto il concessionario dovrà, in sede di gara, indicare la durata richiesta per la concessione in relazione agli interventi migliorativi proposti fino ad un massimo di 30 anni. Tale indicazione dovrà essere corredata da un *business plan* con l'ammortamento degli investimenti proposti. Qualora gli interventi migliorativi venissero proposti successivamente alla stipula della convenzione, le parti, in comune accordo, possono rinegoziare la durata della concessione. Tutte le opere e le strutture realizzate dal concessionario allo scadere della convenzione diventeranno di proprietà comunale senza oneri per l'Amministrazione.

In relazione al lotto 2 il concessionario potrà presentare un programma di interventi/lavori finalizzato al miglioramento della funzionalità ed all'ampliamento delle attività da svolgere nell'impianto (realizzazione di un'attività ristorativa con chiosco o piccolo bar rivolta esclusivamente ai soci; realizzazione/ampliamento del corpo spogliatoi, servizi igienici. Sempre in relazione al lotto 2

L'operatore economico dovrà eseguire un intervento di realizzazione di due nuovi campi da bocce in una posizione tale da garantire l'utilizzo di circa il 50% della superficie per la realizzazione degli interventi su descritti finalizzati al miglioramento della funzionalità dell'impianto.

In alternativa alla realizzazione dei due campi da bocce nel sito di intervento indicato (lotto 2) l'operatore aggiudicatario potrà proporre e realizzare gli stessi campi gioco per le bocce in altra sede già destinata a questa disciplina sita nel medesimo quartiere e, in particolare, nel giardino compreso tra le vie Tevere e Pellice. Tale alternativa consentirebbe di usufruire di maggiori spazi per la realizzazione di impianti diversi nell'area oggetto di concessione e di rispettare l'indirizzo di dotare il quartiere di nuovi campi per il gioco delle bocce all'interno del medesimo ambito territoriale.

La rimanente porzione del lotto 2 potrà prevedere la trasformazione dei giochi bocce in altre tipologie di impianto quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il padel, il calcetto. Gli oneri relativi a tali migliorie, a carico del concessionario, contribuiranno all'incremento della durata della concessione secondo un meccanismo proporzionale. Pertanto il concessionario dovrà, in sede di gara, indicare la durata richiesta per la concessione in relazione agli interventi migliorativi proposti fino ad un massimo di 30 anni. Tale indicazione dovrà essere corredata da un *business plan* con l'ammortamento degli investimenti proposti. Tutte le opere e le strutture realizzate dal concessionario allo scadere della convenzione diventeranno di proprietà comunale senza oneri per l'Amministrazione.

L'oggetto della concessione in questo caso sarà tutto il complesso strutturale esistente, comprensivo delle migliorie e nuove opere introdotte del proponente. L'impianto e le migliorie eseguite dal concessionario (previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti preposti), rientreranno nella disponibilità del Comune di Rivoli a fine concessione.

Il concessionario si impegna a ottenere tutti i permessi e autorizzazioni collegate al nuovo complesso strutturale e impiantistico (opere esistenti comprensive dei nuovi interventi) al fine dell'ottenimento dell'agibilità dell'impianto oltre che quanto necessario per l'omologazione delle strutture sportive proposte.

Al fine di salvaguardare il principio di libero accesso della struttura il concessionario dovrà garantire l'utilizzo gratuito con le seguenti modalità: almeno 5 giornate/anno a disposizione dell'Amministrazione comunale per eventi ed attività dalla stessa programmate; almeno 3 giornate/anno a disposizione del Comitato di quartiere Maiasco per attività ed iniziative promosse dal Comitato stesso: una fascia oraria di almeno 2 ore/settimana nei giorni feriali durante le quali la struttura è presidiata dal concessionario, ma l'accesso è libero a tutti i cittadini per le discipline dello Sport a Rotelle. L'utilizzo sarà comprensivo di tutti i servizi compresi eventuali impianti e attrezzature presenti.

ART. 7 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Dalla data di decorrenza della convenzione e per tutta la durata della gestione sono a carico del Concessionario :

- la sostituzione o implementazione dell'arredo ove necessario;
- il completo funzionamento degli impianti, secondo quanto stabilito dal presente capitolato e dalla convenzione;
- l'attivazione delle procedure necessarie o sopravvenute ai fini della conservazione delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo;
- la fornitura e la gestione del personale necessario al funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle norme in materia;
- il servizio di vigilanza e custodia dell'impianto sportivo con personale in possesso di tutti i requisiti di legge per assolvere tale attività, ed in numero adeguato a norma di legge o di disposizioni amministrative;

- la pulizia e la perfetta sistemazione giornaliera di tutti gli stabili, locali, servizi e docce (ove presenti), aree scoperte;
- la conduzione, la custodia, la conservazione, l'effettuazione delle opere di manutenzione ordinaria di tutto l'impianto sportivo concesso in gestione, delle strutture, impianti, aree scoperte, pertinenze, e delle attrezzature, comprese quelle mancanti al momento della consegna dell'impianto il cui completamento è a carico del concessionario, nonché di manutenzione straordinaria compresa quella prevista nel progetto di migioria dell'impianto proposto in sede di offerta;
- le spese, laddove ricorra il caso, per utenze e canoni, l'energia elettrica, spese telefoniche, combustibili, carburanti, lubrificanti, acquisto macchinari e attrezzature, veicoli o loro eventuale noleggio, sostituzione lampade, proiettori, per la fornitura idrica, per il riscaldamento dei locali dell'intero complesso, per la fornitura di acqua idrico-sanitaria calda, per l'eventuale smaltimento di prodotti che necessitano di trattamento specializzato, per la raccolta e trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti, realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, spese amministrative e di ogni altro onere e utenza necessari per la gestione dell'intero complesso sportivo.
- volturazione e/o all'attivazione di tutte le utenze elettriche, idriche, telefoniche e gas a proprio carico;
- le spese per imposte, tributi, tasse, contributi, canoni, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in affidamento;
- il pagamento della TARI (tassa per la raccolta rifiuti) secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale;
- gli oneri e adempimenti igienico-sanitari nonché gli altri obblighi gestionali;
- gli oneri e adempimenti previsti dal CONI e relative Federazioni relativamente alle attività sportive esercitate;
- gli oneri e adempimenti eventualmente richiesti dalla Commissione Comunale di Vigilanza o da altre Autorità preposte alla vigilanza;
- l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- gli oneri e adempimenti previsti dalla legge 46/90 e successivo decreto legge n° 37 del 22/01/08 e s.m.i.;
- l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni o sopravvenute sia per la gestione degli impianti che dell'attività e l'apertura al pubblico. Resta inteso che in caso di anticipata risoluzione, decadenza e scadenza naturale della concessione tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica;
- le spese relative al presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle di registrazione;
- la stipula di idonea polizza assicurativa per eventuali danni a terzi nell'utilizzo degli impianti durante l'intero orario di funzionamento;
- gli arredi le attrezzature e/o strumentazioni che il concessionario dovrà fornire a proprie spese e senza onere alcuno a carico del Comune resteranno in dotazione agli impianti al termine della convenzione;
- il rigoroso rispetto di tutte le norme di legge in vigore in relazione a tutte le attività esercitate nella struttura;
- l'impegno a far rispettare al proprio personale durante lo svolgimento delle attività gli obblighi di condotta previsti dal D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. di Comportamento approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 394 del 17/12/2013 e s.m.i. per i dipendenti comunali e

pubblicato sul sito del Comune di Rivoli – Amministrazione Trasparente – Atti Generali.

ART. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli impianti che vengono concessi in gestione sono costituiti dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici e come verranno descritti nel verbale dello stato di consistenza da redigere all'atto della consegna.

Il concessionario dovrà provvedere ad eseguire a propria cura e spese gli interventi rientranti nella manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata degli impianti comprese le aree esterne e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e oggetto di miglioria. I materiali utilizzati per le sostituzioni dovranno possedere caratteristiche equivalenti o migliori rispetto agli esistenti.

Per manutenzione ordinaria, a mero fine esplicativo e senza i caratteri della completezza, si intendono:

- interventi necessari a mantenere in perfetta efficienza l'impianto elettrico (coperchi, scatole di derivazione, sostituzione lampade e relative protezioni, sostituzioni interruttori e/o deviatori, prese);
- interventi necessari a mantenere in perfetta efficienza tutto l'impianto idro-sanitario esistente e oggetto di intervento per esecuzione della miglioria tecnica offerta;
- tinteggiatura degli elementi in muratura o calcestruzzo armato;
- sostituzione dei vetri rotti;
- riparazione e/o sostituzione di serrature, maniglie, maniglioni;
- cambio lampade dell'impianto sportivo anche laddove è necessario l'utilizzo di attrezzature particolari come cestelli per effettuare l'intervento.

Le opere di manutenzione programmata possono essere individuate nei seguenti interventi:

- sostituzione lampade bruciate degli impianti di illuminazione di emergenza;
- sostituzione delle batterie di eventuali gruppi di continuità;
- pulizia semestrale o comunque secondo necessità dei pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- controllo periodico efficienza scarichi a pavimento;
- controllo periodico efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- revisione periodica degli estintori e delle attrezzature antincendio;
- pulizia semestrale degli apparecchi illuminanti esterni;
- controllo annuale delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole riparazioni.

Manutenzione ordinaria aree esterne:

- pulizia delle aree verdi, rasatura manto erboso, diserbo, concimazione, potatura siepi, piante e arbusti fioriti, nell'area interclusa da un'eventuale recinzione dell'impianto oggetto di miglioria tecnica in fase di gara.

Tutti gli interventi sopra illustrati sono a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto sono a carico del concessionario tutti gli interventi rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria delle strutture interne e delle aree esterne e manutenzione programmata, così come enunciata dall'art. 3 del DPR 380/2001.

Il concessionario tiene aggiornata specifica scheda di manutenzione da esibire al Comune di Rivoli, congiuntamente al registro, ad ogni sua richiesta, salvo il diritto di quest'ultimo a svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.

Manutenzione straordinaria

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del concessionario che dovrà, prima di eseguire tali interventi, richiedere preventiva autorizzazione al Comune presentando idonea relazione/progetto redatto da tecnico incaricato.

Eventuali contributi per lavori di manutenzione straordinaria e miglioria degli impianti concessi in gestione, nei casi previsti dal Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, saranno definiti successivamente caso per caso con appositi atti deliberativi, in base alle risorse disponibili a bilancio, nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione.

A seguito della proposta progettuale in sede di gara, il concessionario provvederà alla stesura delle necessarie pratiche amministrative e progettuali conseguenti l'offerta tecnica.

Eventuali interventi migliorativi della struttura devono essere preventivamente autorizzati dal Comune di Rivoli o dagli enti competenti a seconda della natura della richiesta.

Una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, eseguirà i lavori e concluderà tale iter con l'ottenimento dell'agibilità di tutte le strutture contenute nell'area nella nuova configurazione di progetto, oppure in quella attuale qualora non intervenga con nuove realizzazioni migliorative.

ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Concessionario, nello svolgimento del servizio, deve attenersi a tutte le norme di legge – generali e speciali - esistenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Concessionario deve uniformarsi scrupolosamente a tutte le norme e procedure emanate dall'Amministrazione.

In particolare il Concessionario dovrà redigere a propria cura il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i, che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze.

Il Concessionario si impegna inoltre a rispettare le seguenti misure generali:

1. osservanza e adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, l'Amministrazione in merito alla sorveglianza delle attività;
2. impiego di personale competente e idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso di eventuali ausili e attrezzature, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei compiti affidati;
3. comunicare, entro l'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Ogni dipendente del Concessionario dovrà conoscere il Piano di evacuazione degli impianti sportivi. Qualora all'interno del Piano di evacuazione fossero contenute indicazioni e compiti da assegnarsi al personale, questi ne dovranno prendere buona conoscenza e si dovranno attenere a quanto previsto.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza, l'aggiudicatario è tenuto a presentare a favore dell'Ente una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto per l'intera durata costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 103, comma 1, del Codice con validità per tutta la durata del contratto, opportunamente aumentata di 6 (sei) mesi per le verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla Stazione Appaltante.

La cauzione sarà incamerata ai fini della rifusione di eventuali danni già contestati al concessionario ed a seguito di eventuale procedura di contraddittorio concordati tra le parti.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla richiesta.

L'aggiudicatario si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto l'Ente dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

ART. 11 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario è responsabile per eventuali danni subiti da persone/cose, beni immobili e mobili, tanto del Comune di Rivoli che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione di quanto previsto nella convenzione in relazione all'attività svolta.

In relazione alla responsabilità di cui al comma precedente, il concessionario si impegna a stipulare adeguata polizza assicurativa "All Risks" per tutta la durata della convenzione per tutti i danni materiali diretti ed indiretti a persone e cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati, agli impianti e al Comune, ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del concessionario o per danni da inquinamento, per le cose in consegna e in custodia per l'utilizzo dell'immobile.

L'importo da assicurare non potrà comunque essere inferiore a Euro 164.000,00.

La polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula della convenzione.

Il concessionario solleva altresì il Comune da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

Il concessionario, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è individuato come datore di lavoro per quanto riguarda la responsabilità in termini di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Testo Unico sulla sicurezza.

ART. 12 – VERIFICHE, CONTROLLI E PENALI

Il Comune si riserva con ogni mezzo di effettuare sorveglianza, verifiche e controlli, potendo accedere agli impianti in qualsiasi momento. Le verifiche e i controlli sugli impianti riguarderanno il rispetto degli obblighi della presente convenzione ed in particolare:

- rispetto degli orari della struttura;
- rispetto condizioni di sicurezza;
- rispetto dell'attuazione degli interventi di manutenzione in capo al concessionario;
- tenuta e stato di conservazione degli impianti assegnati;
- rispetto della coerenza delle attività svolte con quelle dichiarate in sede di gara;
- rispetto delle pulizie e del decoro degli impianti.

I controlli rispetteranno il programma previsto dalla griglia di controllo (*Allegato B - Programma controlli su esecuzione del contratto*).

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto dalla convenzione, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta a mezzo di PEC con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione, il concessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà le seguenti penali:

- a) € 150,00 per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti;
- b) per la mancata esecuzione delle opere programmate di manutenzione una penale pari al 10%

- dell'importo delle opere nel caso vengano eseguite a seguito di diffida e pari al doppio del valore delle stesse nel caso vengano eseguite dal concedente;
- c) € 100,00 per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'uso del complesso sportivo o di sue parti;
 - d) € 100,00 per ogni giorno di mancata pulizia dei locali.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dall'Amministrazione avvalendosi della cauzione presentata come garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso il concessionario è obbligato al reintegro della cauzione. In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, risolvere la convenzione ed escutere la cauzione prestata.

ART. 13 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Oltre che per la conclusione della concessione, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione stessa può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, mancato rispetto - da parte del concessionario - delle clausole contrattuali.

La decadenza della concessione può avvenire, previa diffida a provvedere nel termine minimo di 15 giorni, nei seguenti casi:

- a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art. 14;
- b) accertato occultamento di avanzi economici o divisione di utili;
- c) reiterata violazione del calendario e degli orari concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione comunale;
- d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- f) cessione anche parziale della concessione.

La Concessione può essere revocata, oltre che per mancato adeguamento alle sopravvenute modifiche normative intervenute nel settore, nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità fondamentali del Regolamento per la concessione della gestione di impianti sportivi comunali;
- d) per manifesta incapacità di gestione, rilevante indebitamento, rifiuto di sottoporsi ai controlli.

La concessione può essere risolta per inadempimento, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) mancato pagamento, entro i termini previsti, del canone concessorio e di ogni altra obbligazione pecuniaria prevista o pattuita tra le parti;
- b) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- c) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- d) rilevante trascuratezza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- e) grave compromissione dell'igiene, in particolare negli impianti sanitari;
- f) mancato rispetto dei limiti massimi tariffari approvati dalla Giunta comunale.
- g) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso dell'anno.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di gravi, sostanziali ed imprevedibili cause, anche di natura economica, oggettivamente documentate.

Al concessionario è riconosciuto il diritto di recesso dalla concessione in qualsiasi momento di vigenza della stessa. Tale diritto dovrà essere esercitato mediante invio di comunicazione a mezzo di PEC con cui si rende nota la volontà di recedere; il recesso avrà efficacia trascorsi 90 (novanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Le obbligazioni assunte dal Concessionario valgono per tutta la durata della convenzione e vengono pertanto trasmesse automaticamente a chi succede nella carica sociale di rappresentanza dello stesso.

L'Associazione risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile, che dispone "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione".

L'eventuale successione nella rappresentanza dell'ente concessionario dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dalla nuova nomina.

Se la durata della concessione non dovesse esplicarsi completamente a causa di una rescissione anticipata imputabile esclusivamente al concessionario, per suo inadempimento contrattuale degli obblighi indicati dagli art. 7 e 13 del Capitolato, il Comune di Rivoli non sarà tenuto al risarcimento di alcuna somma per l'investimento economico effettivamente sostenuto o alcuna somma che si sarebbe dovuta scomputare sul canone offerto negli anni rimanenti di concessione.

Se la durata della concessione non dovesse esplicarsi completamente a causa di una rescissione anticipata richiesta dal Comune di Rivoli per sua volontà insindacabile, il concessionario avrà diritto a un risarcimento pari all'investimento economico effettivamente sostenuto, diviso gli anni complessivi della concessione, per gli anni rimanenti di concessione arrotondati per difetto.

ART. 14 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

Ai fini notiziari, entro il mese di marzo di ogni anno o comunque entro il termine di approvazione del rendiconto consuntivo dell'attività dell'Associazione, il Concessionario presenta all'Amministrazione Comunale copia del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale in cui saranno dettagliati i risultati ottenuti nelle varie attività e avanzati i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario.

Il Concedente si riserva il diritto di ottenere dal Concessionario spiegazioni e documentazioni, nonché di eseguire ispezioni e controlli, senza obbligo di preavviso.

ART. 15 – RICONSEGNA AL COMUNE DEGLI IMPIANTI

Alla scadenza del contratto (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale, recesso, revoca o comunque cessazione del rapporto contrattuale) la struttura, gli impianti e le attrezzature dovranno essere uguali, in numero, specie e qualità a quelli elencati nel verbale di consegna ad inizio gestione di cui al precedente art. 5, fatti salvi i beni eliminati per usura, il cui elenco deve essere trasmesso al Comune ai cui dovranno essere aggiunti i beni proposti in sede di gara come interventi migliorativi della struttura.

Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verrà accertato, congiuntamente dal Comune e dal concessionario, in un apposito verbale di riconsegna.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, macchine e attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, il Comune inviterà il concessionario ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi trenta giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo

le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione.

Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto al Comune che rientrerà nella piena disponibilità dell'immobile, compresi gli eventuali arredi e le attrezzature acquistate dal concessionario.

Il Responsabile del Procedimento

Vincenzo Tusino

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

**DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SPORT**

**OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO POLIVALENTE SITO ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI
"GIOVANNI FALCONE" IN VIA SESTRIERE A RIVOLI.**

LOTTO 1 - CIG: 9455713D34

LOTTO 2 - CIG: 9455731C0F

DISCIPLINARE DI GARA

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL _____

Premessa

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Città di Rivoli, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla concessione del servizio di gestione e interventi di miglioramento dell'impianto sportivo polivalente sito all'interno dei giardini pubblici "Giovanni Falcone" in via Sestriere a Rivoli.

L'affidamento in oggetto è stato disposto in esecuzione della determinazione a contrarre n. _____ del _____.

L'affidamento avverrà, **in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, a mezzo **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.** in relazione ai criteri e punteggi di seguito specificati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo del servizio sarà costituito **"nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo"**.

La concessione comporta la gestione tecnico-amministrativa ed economica nonché la sorveglianza e la custodia sugli impianti sportivi nella loro interezza e sulle relative attrezzature, le opere di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria, l'assistenza agli utenti ed atleti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva.

ART. 1 - ENTE APPALTANTE

Denominazione

Comune di Rivoli – Corso Francia, 98 – 10098 Rivoli (TO)

C.F. e P. IVA: 00529840019

Contatti

Direzione Servizi alla Persona

Servizi per la Cultura e l'Associazionismo – Ufficio sport

Corso Francia, 98 – 10098 Rivoli (TO)

Tel: 011 951 3454

E-mail: stefano.deturris@comune.rivoli.to.it

PEC: comune.rivoli.to@legalmail.it

Sito web: www.comune.rivoli.to.it

R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento

Vincenzo Tusino – Responsabile Servizi per la Cultura e l'Associazionismo – Tel. 011 951 3419 e-mail: vincenzo.tusino@comune.rivoli.to.it

Documentazione di gara

Il bando di gara viene pubblicato:

1. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
2. sul sito internet del Comune di Rivoli, nel portale appalti disponibile all'indirizzo <https://gareappalti.comune.rivoli.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, raggiungibile dall'homepage www.comune.rivoli.to.it cliccando sulla voce **"Portale Gare e Avvisi Telematici"**;
3. sul sito informatico dell'Osservatorio Regione Piemonte;
4. all'Albo pretorio del Comune di Rivoli;
5. sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Sul sito www.comune.rivoli.to.it – sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi in corso è possibile scaricare la documentazione completa relativa alla gara composta da:

- Disciplinare di gara
- Capitolato tecnico
- Modello 1 – Documento di Gara Unico Europeo
- Modello 2 – Dichiarazione R.T.I.
- Modello 3 – Dichiarazioni a corredo del DGUE
- Modello 4 – Offerta economica
- Modello 5 – Ricevuta sopralluogo
- Allegato A – Codice etico degli appalti comune di Rivoli
- Allegato B – Programma controlli su esecuzione del contratto
- Allegato C – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivoli
- Allegato D – Planimetria catastale

LOTTO 1 - CIG: 9455713D34

LOTTO 2 - CIG: 9455731C0F

Definizioni

- D. Lgs. N. 50/2016: Codice degli appalti come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. N. 56/2017 o Codice.
- DGUE: Documento di Gara Unico Europeo .
- R.T.I. raggruppamento temporaneo di imprese.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'impianto sportivo polivalente sito all'interno dei giardini pubblici "Giovanni Falcone" in via Sestriere a Rivoli. Allo stato attuale la struttura rientra nella tipologia di impianti a libero accesso collocati solitamente all'interno di aree verdi attrezzate.

Tale impianto è contenuto nel seguente riferimento catastale:

Dati catastali: N.C.E.U. Fg. 20 Mappale 776 Sub. 2 .

La concessione viene suddivisa in due lotti composti da:

- **Lotto 1 – circa 2.000 mq:**
 - una pista di pattinaggio con copertura in legno lamellare e una pavimentazione di tipo industriale attualmente adibita all'esercizio dell'attività sportiva prevalente di pattinaggio a rotelle, a pianta rettangolare con parapetto perimetrale, un palco in cemento e una piccola gradinata per spettatori;
 - un piccolo immobile con all'interno servizi igienici e un locale tecnico;
- **Lotto 2 – circa 1.400 mq (eventualmente riducibile a circa mq. 700 nel caso in cui sia prevista la realizzazione nello stesso lotto dei due campi da bocce):**
 - due aree recintate attualmente destinate al gioco delle bocce;
 - area verde di pertinenza.

La partecipazione può essere limitata al solo **Lotto 1**.

La partecipazione al **Lotto 2** è consentita solo ai soggetti che partecipano anche al **Lotto 1**.

Stato di fatto

Il **Lotto 1** e/o il **Lotto 2** sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La loro consistenza edilizia, compresa l'area di pertinenza, è evidenziata nella planimetria catastale. L'immobile facente parte del **Lotto 1** è privo del certificato di agibilità (ai sensi degli ex-art. 24 e 25 del DPR 380/2001), del collaudo delle opere strutturali e delle certificazioni di conformità degli impianti.

In sede di presentazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazioni presenti nel disciplinare di gara, i partecipanti dovranno presentare un programma di migliorie della struttura, con oneri a proprio carico, che preveda:

1. la redazione del documento di valutazione dei rischi;
2. la redazione del piano di emergenza;
3. la redazione del registro delle verifiche e controlli antincendio;
4. la nomina e la designazione:
 - o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
 - o degli addetti antincendio e primo soccorso opportunamente formati;
 - o del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - o
5. la realizzazione di una recinzione perimetrale;
6. l'ottenimento del Certificato di Agibilità ai sensi del DPR 380/2001;
7. la separazione degli impianti elettrici e di illuminazione dalle attuali forniture pubbliche esistenti;
8. relativamente al Lotto 2: la sola realizzazione di due campi da bocce. Di essi non è prevista la gestione da parte del concessionario (come meglio dettagliato nei successivi capoversi);
9. la stipula di tutti i nuovi contratti di fornitura per i servizi.

Gli oneri relativi ai precedenti punti 5), 6), 7) e 8) saranno portati a totale detrazione dal pagamento del canone dovuto secondo le modalità riportate dall'art. 6 del Capitolato Tecnico.

Sempre in relazione al lotto 1 il concessionario potrà presentare un programma di interventi/lavori finalizzato al miglioramento della funzionalità dell'impianto (realizzazione/ampliamento del corpo spogliatoi, servizi igienici; eventuale chiusura della struttura con tamponamento e realizzazione dei necessari impianti tecnologici; ecc.). Gli oneri relativi a tali migliorie, a carico del concessionario, contribuiranno all'incremento della durata della concessione secondo un meccanismo proporzionale. Pertanto il concessionario dovrà, in sede di gara, indicare la durata richiesta per la concessione in relazione agli interventi migliorativi proposti fino ad un massimo di 30 anni. Tale indicazione dovrà essere corredata da un *business plan* con l'ammortamento degli investimenti proposti. Qualora gli interventi migliorativi venissero proposti successivamente alla stipula della convenzione, le parti, in comune accordo, possono rinegoziare la durata della concessione. Tutte le opere e le strutture realizzate dal concessionario allo scadere della convenzione diventeranno di proprietà comunale senza oneri per l'Amministrazione.

In relazione al lotto 2 il concessionario potrà presentare un programma di interventi/lavori finalizzato al miglioramento della funzionalità ed all'ampliamento delle attività da svolgere nell'impianto (realizzazione di un'attività ristorativa con chiosco o piccolo bar rivolta esclusivamente ai soci; realizzazione/ampliamento del corpo spogliatoi, servizi igienici. Sempre in relazione al lotto 2 l'operatore economico dovrà eseguire un intervento di realizzazione di due nuovi campi da bocce in una posizione tale da garantire l'utilizzo di circa il 50% della superficie per la realizzazione degli interventi su descritti finalizzati al miglioramento della funzionalità dell'impianto.

In alternativa alla realizzazione dei due campi da bocce nel sito di intervento indicato (lotto 2) l'operatore aggiudicatario potrà proporre e realizzare gli stessi campi gioco per le bocce in altra sede già destinata a questa disciplina sita nel medesimo quartiere e, in particolare, nel giardino compreso tra le vie Tevere e Pellice. Tale alternativa consentirebbe di usufruire di maggiori spazi per la realizzazione di impianti diversi nell'area oggetto di concessione e di rispettare l'indirizzo di dotare il quartiere di nuovi campi per il gioco delle bocce all'interno del medesimo ambito territoriale.

La rimanente porzione del lotto 2 potrà prevedere la trasformazione dei giochi bocce in altre tipologie di impianto quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il padel, il calcetto. Gli oneri relativi a tali migliorie, a carico del concessionario, contribuiranno all'incremento della durata della concessione secondo un meccanismo proporzionale. Pertanto il concessionario dovrà, in sede di gara, indicare la

durata richiesta per la concessione in relazione agli interventi migliorativi proposti fino ad un massimo di 30 anni. Tale indicazione dovrà essere corredata da un *business plan* con l'ammortamento degli investimenti proposti. Tutte le opere e le strutture realizzate dal concessionario allo scadere della convenzione diventeranno di proprietà comunale senza oneri per l'Amministrazione.

L'oggetto della concessione in questo caso sarà tutto il complesso strutturale esistente, comprensivo delle migliorie e nuove opere introdotte del proponente ad esclusione dei due nuovi campi da bocce che rimarranno nella disponibilità del Comune di Rivoli che si riserva di definire con successivi atti le modalità di gestione degli stessi.

L'impianto e le migliorie eseguite dal concessionario (previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti preposti), rientreranno nella disponibilità del Comune di Rivoli a fine concessione.

Il concessionario si impegna a ottenere tutti i permessi e autorizzazioni collegate al nuovo complesso strutturale e impiantistico (opere esistenti comprensive dei nuovi interventi) al fine dell'ottenimento dell'agibilità dell'impianto oltre che quanto necessario per l'omologazione delle strutture sportive proposte.

Al fine di salvaguardare il principio di libero accesso della struttura il concessionario dovrà garantire l'utilizzo gratuito con le seguenti modalità: almeno 5 giornate/anno a disposizione dell'Amministrazione comunale per eventi ed attività dalla stessa programmate; almeno 3 giornate/anno a disposizione del Comitato di quartiere Maiasco per attività ed iniziative promosse dal Comitato stesso: una fascia oraria di almeno 2 ore/settimana nei giorni feriali durante le quali la struttura è presidiata dal concessionario, ma l'accesso è libero a tutti i cittadini per le discipline dello Sport a Rotelle. L'utilizzo sarà comprensivo di tutti i servizi compresi eventuali impianti e attrezzature presenti.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è uno degli elementi oggetto di proposta tecnica. Potrà essere indicato un valore in anni compreso tra un minimo di 10 anni e un massimo di 30 anni.

La decorrenza della durata, a tutti gli effetti giuridici, avrà inizio dalla data di stipula della concessione ovvero dalla data di approvazione della determina di aggiudicazione. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rescissione anticipata per motivi di interesse pubblico.

La durata della concessione offerta in sede di gara sarà considerata comprensiva delle tempistiche progettuali, autorizzative e realizzative necessarie all'esecuzione di quanto indicato nella proposta di intervento migliorativo.

L'esecuzione della concessione potrà essere sospesa temporaneamente solo nel caso in cui le attività sportive proposte in sede di gara non potranno tenersi per l'attivazione di un dispositivo normativo emanato a livello comunale, regionale, nazionale o comunitario, che ne impongano la sospensione per motivi di salute pubblica o sicurezza.

Non è prevista la ripetizione della concessione.

ART. 4 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo del servizio sarà costituito "nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo". Pertanto non vi sono costi a carico del Comune.

Il valore stimato della concessione risulta:

Lotto 1: € 150.000,00.

Tale importo è stato calcolato sulla base del valore delle ore di utilizzo a favore del concessionario rapportate ai costi orari stabiliti per le concessioni di palestre comunali con gli opportuni correttivi

specifici per l'impianto quali: superficie superiore a quella delle palestre, spazio aperto e pertanto meno fruibile in presenza di condizioni climatiche avverse, assenza di spogliatoi.

	Lun- ven	Sab dom
Ore utilizzo giornaliera	6	7
Giorni utilizzo/anno	210	84
Totale ore	1260	588
Valore tariffa oraria palestre	€ 13,50	€ 13,50
Coeff. Maggiorazione superficie	1,5	1,5
Coeff. Riduzione spazio aperto	0,5	0,5
Coeff. Assenza spogliatoi	0,8	0,8
Valore orario finale	€ 8,10	€ 8,10
	€ 10.206,00	€ 4.762,80
Valore concessione/anno	€ 14.968,80	
Valore arrotondato/anno	€ 15.000,00	
Valore concessione complessivo/10 anni	€ 150.000,00	

Lotto 2: € 600.000,00.

Tale importo è stato calcolato ipotizzando la realizzazione, a cura del concessionario, di due campi da padel sulla base del valore delle presunte ore di utilizzo che, trattandosi di strutture aperte, sono state stimate sulla base di un utilizzo di circa 6 mesi/anno. E' stato anche ipotizzato il possibile fatturato di un servizio di bar/ristorazione rivolto ai soci.

Campo padel 1	4,5h/g	180gg	540 partite da 1,5h	€ 20.000/anno
Campo padel 2	4,5h/g	180gg	540 partite da 1,5h	€ 20.000/anno
Bar/ristorante				€ 20.000/anno
Valore concessione/anno				€ 60.000,00
Valore concessione complessivo/10 anni				€ 600.000,00

Trasferimento del rischio ed equilibrio economico-finanziario.

L'equilibrio economico-finanziario della concessione è il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di gestione, che gravano totalmente sul concessionario, con conseguente trasferimento del rischio operativo totalmente a carico del medesimo. Pertanto, nel corso del periodo concessorio, nessun adeguamento potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale, con riferimento ad eventi straordinari e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico-finanziario proprio del concessionario.

ART. 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1) Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare Società/Associazioni sportive, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- 1. Requisiti generali:** di cui all'art. 80 del Codice;
- 2. Requisiti di capacità tecnica e professionale:**
 - essere affiliati a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ovvero a federazione sportiva italiana riconosciuta dal CONI;
 - svolgere attività sportiva sul territorio della Città Metropolitana consolidata da almeno 3 (tre) anni;
 - avere esperienza di almeno 5 (cinque) anni in una o più discipline dello sport a rotelle (elenco delle discipline sportive approvato con deliberazione n. 1691 del Consiglio

Nazionale del CONI in data 07/07/2021) praticabili nell'impianto da concedere. In subordine di avere esperienza di almeno 5 (cinque) anni in un'altra qualsiasi disciplina sportiva contemplata dal CONI praticabile all'interno della struttura oggetto di concessione, con impegno a destinare e riservare, nell'ambito del proprio programma di attività e di organizzazione, un congruo spazio alle discipline degli sport a rotelle dietro richiesta di associazioni eventualmente interessate. Tale sub-concessione di spazi ed orari potrà avvenire dietro un pagamento di un corrispettivo economico con applicazione di tariffe da concordare preventivamente con l'Amministrazione comunale che saranno oggetto della proposta progettuale;

- perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro (requisito attestabile tramite presentazione dello statuto e atto costitutivo, conforme a una delle forme societarie previste dall'art. 9, comma 17, Legge n. 289/2002, integr. e modificato dalla Legge n. 128/2004);
- essere in possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto (requisito verificabile mediante autocertificazione);
- non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la gestione di un impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali, (requisito verificabile mediante autocertificazione);
- non avere, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 30/09/2008, pendenze di qualsivoglia natura con l'Amministrazione.

Saranno oggetto di valutazione i seguenti requisiti aggiuntivi:

- avere esperienza nella gestione, negli ultimi tre anni (2019-2021), di impianti sportivi a favore di enti pubblici o privati. La capacità in oggetto dovrà essere dimostrata mediante dichiarazione sottoscritta dal concorrente in cui questi elenca i principali impianti gestiti nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del disciplinare, con l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati;
- avere un settore giovanile attivo da almeno 3 (tre) anni.

Agli operatori concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

2) Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice l'operatore, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'art. 45 del medesimo Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti speciali, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 medesimo Codice, sanciti dal presente disciplinare quale condizione minima di partecipazione, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. **NON E' CONSENTITO, a pena d'esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

Qualora il concorrente si avvalga dei requisiti di società terze dovrà compilare la PARTE II Sezione C del DGUE e dovrà **allegare**, oltre al proprio, **il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria ed il contratto di avalimento**, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Nel caso di avalimento nei confronti di un'impresa che

appartiene al gruppo, in luogo del contratto, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

3) Contributo di gara

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per i seguenti importi:

- **LOTTO 1 - CIG: 9455713D34 - € 20,00**
- **LOTTO 2 - CIG: 9455731C0F - € 70.00**

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione", raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. Si ricorda che il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta, di conseguenza, la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

4) Obbligo del sopralluogo

E' fatto obbligo ai soggetti interessati di effettuare un sopralluogo presso l'impianto sportivo oggetto della concessione ed ottenere, dal competente servizio comunale, la ricevuta di presa visione degli spazi e delle strutture esistenti da allegare alla documentazione di gara.

Il periodo in cui effettuare il sopralluogo decorre dalla data di pubblicazione del bando fino a tre giorni prima della scadenza della gara.

Al riguardo, sarà cura dei concorrenti prendere accordi con i referenti per stabilire le date dei sopralluoghi chiamando il referente del Servizio Sport – Ing. Stefano De Turris - Tel. 011/951.3454, email: stefano.deturris@comune.rivoli.to.it, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dai seguenti soggetti, muniti di apposito documento di riconoscimento e dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto:

- legale rappresentante, direttore tecnico, amministratore delegato dell'impresa, consorzio o di una delle imprese eventualmente raggruppate o consorziate;
- dipendente o collaboratore dell'impresa, consorzio o di una delle imprese eventualmente raggruppate o consorziate delegato dal legale rappresentante;
- procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale.

Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente.

Nel caso di R.T.I, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza dell'Impresa mandataria.

ART. 6 - SCELTA DEL CONCESSIONARIO

L'aggiudicazione avverrà **in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del Codice**, mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 60 del Codice e **con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del Codice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 comma 9) del Codice dei Contratti.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica	max 90
Offerta economica	max 10
TOTALE	100

1) OFFERTA TECNICA per un punteggio massimo di 90 punti valutabili in base ai seguenti criteri:

Componente	Descrizione	Intervalli	Punt.	Punt. Max
A) Partecipazione dell'operatore ad entrambi i lotti	Il punteggio viene assegnato solo nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti	Partecipazione lotto 1	0	10
		Partecipazione lotto 1 e lotto 2	10	
B) Operatore Economico con esperienza nello sport a rotelle	Il punteggio viene assegnato nel caso in cui il partecipante abbia esperienza di almeno 5 anni in una o più discipline dello sport a rotelle	Esperienza inferiore a 5 anni	0	10
		Esperienza uguale o superiore a 5 anni	10	
C) Presenza e consistenza attività societaria sul territorio	Anni di attività sportiva svolta	>20 anni	8	8
		11÷20 anni	6	
		6÷10 anni	4	
		3÷5 anni	2	
	Numero iscritti della società al 31/12/2021	>200 iscritti	8	8
		101÷200 iscritti	6	
		51÷100 iscritti	4	
		10÷50 iscritti	2	
D) Esperienza nella gestione impianti sportivi	anni di gestione ($\sum [\text{Impianto } i * \text{anni } i]$)	>20 anni	10	10
		16÷20 anni	8	
		11÷15 anni	6	
		6÷10 anni	4	
		1÷5 anni	2	
		0 anni	0	
E) Adeguatezza della struttura organizzativa	n° complessivo dipendenti o soci della Società	3 o più	3	3
		2	2	
		1	1	
		Solo presidente	0	
	n° complessivo dipendenti dedicati all'impianto oggetto di gara	>3	3	3
		2÷3	2	
		1	1	
		non dedicato	0	
F) Progetto di miglioramento dell'impianto sportivo.	Importo lavori su base annua = Importo lavori complessivo / Anni richiesti per la concessione	> 20000 €/anno	20	20
		20000 €/anno ÷ 15001 €/anno	16	
		15000 €/anno ÷ 10001 €/anno	12	
		10000 €/anno ÷ 5001 €/anno	8	
		5000 €/anno ÷ 1000 €/anno	4	
		<1000 €/anno	0	
G) Disponibilità dell'impianto per attività sportiva o sociale con accesso gratuito.	Ore di apertura gratuita Dal lunedì al venerdì Tra le ore 16:00 e 22:00	>6 ore	3	3
		6÷5 ore	2,5	
		4÷3 ore	2	
		2 ore	1	
	Ore di apertura gratuita Sabato e domenica Tra le ore 10:00 e le 12:00 e Le ore 14:00 e le ore 19:00	>6 ore	3	3
		6÷5 ore	2,5	
		4÷3 ore	2	
		2 ore	1	
H) Disponibilità dell'impianto per attività sportiva o sociale a altre associazioni del territorio rivolese.	Ore di disponibilità Dal lunedì al venerdì Tra le ore 16:00 e 22:00	>6 ore	6	6
		6÷5 ore	4	
		4÷3 ore	2	
		2 ore	1	
		<2 ore	0	
	Ore di disponibilità Sabato e domenica Tra le ore 10:00 e le 12:00 e Le ore 14:00 e le ore 19:00	>6 ore	6	6
		6÷5 ore	4	
		4÷3 ore	2	
		2 ore	1	
		<2 ore	0	
				90

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi quantitativi di cui ai punti A), B), C) D) E) F) G) e H) viene attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario.

La valutazione dell'offerta tecnica, con conseguente attribuzione di punteggio, verrà condotta utilizzando la seguente formula (metodo aggregativo-compensatore):

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati, sulla base della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

In dettaglio i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ogni elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1;
- successivamente verrà calcolata la media aritmetica dei suddetti coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario per ogni criterio e sub criterio di valutazione (punteggi assegnati/n. commissari di gara);
- la media aritmetica sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile.

La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi punteggi determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica complessiva.

Saranno adottati i seguenti criteri motivazionali:

INSUFFICIENTE 0: proposta insufficiente in quanto dimostra nulla rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

SCARSO 0,3: proposta carente in quanto dimostra scarsa rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

SUFFICIENTE 0,6: proposta sufficiente in quanto dimostra sufficiente rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

DISCRETO 0,7: proposta discreta in quanto dimostra adeguata rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

BUONO 0,8: proposta idonea e soddisfacente in quanto corrisponde in pieno ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

OTTIMO 1: proposta eccellente in quanto, oltre a corrispondere pienamente ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, propone apprezzabili soluzioni di miglioramento del servizio e di efficacia e qualità dello stesso.

E' comunque facoltà dei Commissari di gara integrare i predetti giudizi, riportando nel verbale di gara i chiarimenti e spiegazioni idonei a rendere noti ai concorrenti l'esito del procedimento valutativo.

2) OFFERTA ECONOMICA - Canone offerto: punteggio massimo 10 punti valutabili in base a:

- A) Percentuale di rialzo sul valore nominale del canone annuo stabilito complessivamente in € 18.000,00 di cui:

- Lotto 1 € 6.000,00
- Lotto 2 € 12.000,00.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Per l'elemento economico si procederà con la seguente formula:

$$Ci = Ro / Rmax$$

dove:

Ci= Coefficiente offerta economica

Ro= il rialzo percentuale contenuto nell'offerta economica; Rmax = il rialzo percentuale massimo offerto.

La somma dei punti assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente e determinerà la graduatoria di gara. La gara sarà aggiudicata provvisoriamente al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto in centesimi e quindi risulterà primo in graduatoria.

Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare la convenzione di concessione.

Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e in diminuzione del canone di concessione annuo posto a base di gara.

Rappresenta **requisito inderogabile** ed indispensabile del concorrente, ai fini dell'affidamento della gestione dell'impianto, l'assolvimento di ogni eventuale precedente impegno formale assunto verso il Comune di Rivoli, come pure l'assenza di qualsiasi pendenza di qualsivoglia natura con l'Amministrazione comunale di Rivoli comprese quelle relative ad inadempienze regolamentari.

ART. 7 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI E REGISTRAZIONE AL SERVIZIO AVCpass

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute ed ottenere il rilascio del codice PassOE.

Registrazione al servizio AVCpass

Conformemente a quanto prescritto nella Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, che ha aggiornato la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario dovrà avvenire attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass – salvo impedimenti non imputabili ai concorrenti - fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell'art. 81 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-Avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla procedura.

Per la generazione del PASSOE, è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile a verifica, abbia un proprio amministratore iscritto e abilitato a operare sul sistema AVCPASSOE dell'Autorità, con profilo di "Amministratore dell'operatore economico".

Di norma l'abilitazione avviene, secondo quanto indicato nella precitata Deliberazione, entro 48 ore dalla richiesta. Tuttavia, non essendo detta tempistica sempre garantita è onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente, coerentemente con il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere il PASSOE in tempo utile.

ART. 8 - PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione completa della procedura d'appalto, è in visione sul sito internet www.comune.rivoli.to.it nella sezione Bandi di gara e Contratti. E' possibile prendere visione della medesima documentazione presso gli uffici del Rup siti in Rivoli, corso Francia, 98 nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), previo appuntamento (telefono: 011/9513419 – e-mail: vincenzo.tusino@comune.rivoli.to.it).

ART. 9 - CHIARIMENTI

E' possibile formulare quesiti scritti sulla procedura in oggetto ed inviarli a mezzo pec all'indirizzo comune.rivoli.to@legalmail.it – DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO SPORT - **almeno 5 giorni lavorativi** prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte ai quesiti scritti pervenuti nei termini saranno fornite **almeno 3 giorni prima** della scadenza dei termini di presentazione delle offerte a mezzo pec al richiedente e resi disponibili agli atti per chiunque ne sia interessato. In ogni caso, i chiarimenti di carattere generale saranno pubblicati in forma anonima sul sito internet del committente in apposito file, denominato FAQ.

ART. 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte deve avvenire obbligatoriamente tramite il portale appalti del Comune <https://gareappalti.comune.rivoli.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, raggiungibile dalla home page del sito del Comune di Rivoli <http://www.comune.rivoli.to.it/> cliccando sulla voce "**Portale Gare e Avvisi Telematici**".

Gli operatori economici interessati al fine della partecipazione alla procedura devono prioritariamente provvedere alla registrazione al portale, con ottenimento delle credenziali di accesso, che consentirà l'accesso all'area riservata, nell'ambito della quale verrà interamente svolta la procedura guidata di presentazione dell'offerta.

Alla "home page" del portale appalti <https://gareappalti.comune.rivoli.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> è possibile, cliccando nel menù di sinistra sulla voce "Istruzioni e manuali", scaricare la "Guida per la presentazione di un'offerta telematica"; inoltre, cliccando su "Assistenza tecnica" è possibile usufruire del servizio di helpdesk per gli operatori economici mediante compilazione di un form, oppure contattando il servizio a mezzo telefono o e-mail.

La registrazione consentirà all'operatore economico l'accesso alla propria area riservata anche per le future procedure di affidamento telematiche bandite dal Comune di Rivoli.

In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, la registrazione deve essere effettuata dal soggetto mandatario.

Una volta eseguita la registrazione, l'operatore dovrà accedere alla propria AREA RISERVATA, selezionare la gara in oggetto, utilizzare la funzione "Presenta offerta" e proseguire secondo l'apposita procedura guidata.

L'offerta dovrà pertanto pervenire esclusivamente tramite la piattaforma informatica, entro il termine previsto lunedì 6 marzo 2023; **oltre tale termine il sistema telematico non consentirà all'operatore economico la presentazione dell'offerta.**

E' ESCLUSA QUALUNQUE ALTRA FORMA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'utilizzo della piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.

I modelli dei documenti da presentare per la partecipazione alla gara sono scaricabili tramite il portale appalti, all'indirizzo: <https://gareappalti.comune.rivoli.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> selezionando la presente procedura.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La mancata presentazione della documentazione secondo i termini e le modalità indicate comporterà l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

La piattaforma informatica consente la presentazione dell'offerta con formazione delle seguenti tre buste virtuali:

1. Busta amministrativa;
2. Busta tecnica;
3. Busta economica.

BUSTA n. 1 – “Busta amministrativa”

a) Documento di Gara Unico Europeo, allegato, a pena di esclusione, e compilato sull'apposito modello di formulario, in conformità alle linee guida di compilazione fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016. (*Modello 1 - Documento di Gara Unico Europeo*);

Il DGUE dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico avente i poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura.

In caso di RTI o consorzio il DGUE, firmato con le stesse modalità di cui sopra, dovrà essere prodotto:

- da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi. Nel caso siano già costituiti occorre allegare la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento;
- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice. In questo caso occorre allegare copia dell'atto costitutivo del Consorzio.

In particolare l'operatore economico:

- fornisce informazioni generali, compilando la **Parte II Sezione A del DGUE**;
- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del legale rappresentante dell'operatore, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci

accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, compilando a tal fine la **Parte II sezione B del DGUE**; in particolare dovranno essere inseriti sia i dati dei soggetti "in carica", sia quelli "cessati dalla carica" nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, specificando nel campo "Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta)" se si tratta di soggetti in carica o cessati.

- dichiara di non rientrare nelle cause d'esclusione di cui all'art. 80 del Codice e all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001, compilando la **Parte III Sezioni A - B - C - D del DGUE**;
- dichiara l'intenzione/la non intenzione di avvalersi dei requisiti di un'impresa terza ai fini dell'attestazione sul possesso dei requisiti speciali prescritti dal presente disciplinare, ai sensi dell'art. 89 del Codice. In caso di avvalimento, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, compilare la **Parte II Sezione C del DGUE** e dovrà allegare il contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e, oltre al proprio, il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria nella **Parte II sezioni A e B**, nella **Parte III sezioni A, B, C, D**, nella **Parte IV** e nella **Parte VI**;
- dichiara di essere/non essere in possesso delle certificazioni previste dall'art. 87 del Codice e a tal fine compila la **Parte IV sezione D del DGUE**.

b) DICHIARAZIONI A CORREDO DEL DGUE, da rendersi sull'allegato modello (Modello 3 – Dichiarazioni a corredo DGUE) firmato digitalmente con il quale l'operatore economico dichiara:

1. di conoscere ed accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara, nelle linee programmatiche e nel regolamento comunale impianti sportivi nelle parti coerenti con la deliberazione di indirizzo ed applicabili in base alle condizioni presenti nel disciplinare;
2. di impegnarsi a versare, in caso di aggiudicazione della concessione, il canone annuo offerto in sede di gara;
3. di essere affiliato/non affiliato a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ovvero a federazione sportiva italiana riconosciuta dal Coni;
4. di impegnarsi, in caso di affidamento, ad esercitare una o più discipline dello sport a rotelle (elenco delle discipline sportive approvato con deliberazione n. 1691 del Consiglio Nazionale del CONI in data 07/07/2021) praticabili nell'impianto da concedere e, in via residuale, le altre attività indicate nel modello stesso;
5. di perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro come si evince dallo Statuto e dall'Atto costitutivo;
6. di essere in possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
7. di non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la gestione di un impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali;
8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
9. in caso di affidamento della concessione, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
10. di accettare che con avviso sul sito internet www.comune.rivoli.to.it/ Bandi di gara e contratti si darà comunicazione sia degli esiti di gara sia della convocazione delle eventuali successive sedute di gara e che tale metodo di comunicazione venga adottato anche nel caso di spostamenti della prima seduta pubblica prevista o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova aggiudicazione a

seguito di decadenza o annullamento della precedente; di accettare, altresì, che nello stesso sito, sia data comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario e delle altre informazioni di cui all'art. 76 del Codice;

11. di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
12. di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
13. di accettare che l'offerta resti valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;
14. di autorizzare il Comune di Rivoli a trasmettere via PEC le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice dei Contratti;
15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Rivoli eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata per problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, declinando, in assenza di dette comunicazioni, l'Amministrazione da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni di legge;
16. le posizioni INPS, INAIL (SE DOVUTE);
17. di non incorrere nei motivi d'esclusione di cui all'articolo 80 comma 2 e comma 5 del Codice.

c) In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti: impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza a una componente dello stesso raggruppamento o consorzio, denominata capogruppo, da indicarsi nell'atto di impegno. Il documento deve specificare le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle associate e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del Codice.

L'impegno deve essere unico sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate (*Modello 2 – Dichiarazione R.T.I.*).

d) In caso di R.T.I. o consorzi ordinari già costituiti: originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o dell'atto costitutivo del consorzio.

e) Eventuale originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura speciale nell'eventualità che l'offerta sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto l'originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

f) Contributo gara dovuto nei termini riportati al precedente art. 5 comma 3) del presente disciplinare.

g) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPass dell'ANAC, che attesta che l'operatore economico (OE) si è registrato al servizio AVCPass con riferimento alla presente procedura e sarà verificato dal Comune tramite il servizio stesso, presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio/avvalimento, il PASSOE deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate/ausiliarie.

Il PASSOE complessivo é generato ed inviato al Comune dalla capogruppo e contiene tutti i dati del raggruppamento.

h) Codice etico per gli appalti presso il Comune di Rivoli adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30/01/2008 firmato digitalmente per accettazione (*Allegato A – Codice etico degli appalti comune di Rivoli*).

i) Statuto e/o atto costitutivo redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrati.

l) Delibera societaria di nomina dell'attuale Presidente e Direttivo.

m) Verbale di sopralluogo di presa visione degli impianti sportivi oggetto della procedura (*Modello 5 – Ricevuta sopralluogo*)

Busta 2) – “Busta tecnica”

La busta, dovrà contenere, a pena d'esclusione, un Progetto Tecnico, redatto in osservanza ai parametri indicati al precedente art. 6 punto 1) del presente disciplinare di gara coerente con le disposizioni del regolamento comunale impianti sportivi e della deliberazione di indirizzo, e atto ad integrare, in caso di aggiudicazione, lo schema di convenzione sugli impianti sportivi. Detto progetto deve evidenziare le soluzioni tecniche ed organizzative che il concorrente intende adottare per la gestione globale del servizio. In particolare dovrà essere prodotto:

1. Relazione sull'eventuale esperienza nello sport a rotelle. Punto B). (max 1 pagina).
2. Relazione sulla presenza e consistenza dell'attività societaria sul territorio da cui si evincano sia gli anni di attività sportiva svolta sia il numero di iscritti alla società al 31/12/2021. Punto C). (max 2 pagine).
3. Relazione sull'esperienza di gestione di impianti sportivi di proprietà o in concessione al richiedente. Punto D). (max.2 pagine).
4. Relazione sulla struttura organizzativa e direzionale del richiedente con indicazione del numero di dipendenti o soci della società e del numero di dipendenti o soci che verranno dedicati alla gestione esecutiva dell'impianto oggetto di concessione. Punto E). (max 1 pagina).
5. Progetto di miglioramento dell'impianto esistente con programma dei lavori degli interventi e/o opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per adeguare le strutture in base alla normativa, da eseguire con oneri a carico del gestore, corredato da eventuale documentazione tecnico-grafica, stima dei costi e dei tempi di realizzazione. Punto F).
6. Progetto di utilizzo e di sviluppo dell'impianto nonché delle attività di animazione e formazione sportiva (max 10 pagine) che dovrà indicare:
 - l'organizzazione dell'attività gestionale che il soggetto intende proporre;
 - la capacità della società a contribuire alla diffusione dello sport anche a favore di anziani e disabili, alla promozione alla salute individuale e collettiva, alla crescita psicomotoria e alla socializzazione dei giovani, nel rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione europea contro il doping stipulata a Strasburgo il 16.11.1989 e nella consapevolezza dei benefici derivanti da tale pratica per la formazione psicofisica e caratteriale dei giovani;
 - indicazione della disponibilità dell'impianto, in ore suddivise in giorni feriali e festivi, per attività sportiva o sociale con accesso gratuito rivolto a cittadini, Amministrazione comunale, Comitato di quartiere e altre associazioni del territorio rivolese. Punti G) e H).
7. Piano Economico Finanziario articolato in entrate e uscite, con l'indicazione delle risorse economiche utili a garantire la buona riuscita della gestione. Nel Piano Economico dovranno essere valorizzate le eventuali sponsorizzazioni in denaro o in servizi che potranno essere acquisite ai fini della copertura delle spese effettivamente sostenute.

Il Progetto Tecnico, come sopra formulato, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o del RTI costituito o dei consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lett.b) e c) del Codice, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese nel caso di RTI da costituirsi.

Busta 3) – “Busta economica”

La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, **l'offerta economica**, utilizzando l'apposito modello (*Modello 4 - Offerta economica*) e contenente:

- **la percentuale al rialzo rispetto al canone di concessione posto a base di gara per gli impianti**, in cifre (non più di tre decimali oltre la virgola - non saranno presi in considerazione i decimali superiori al terzo) e in lettere. **In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e l'importo indicato in lettere prevale l'indicazione in lettere.** In caso di partecipazione al solo Lotto 1 la base su cui indicare la percentuale di aumento è quella riferita al lotto stesso.

L'offerta, come sopra formulata, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o del RTI costituito o dei consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese nel caso di RTI da costituirsi.

Non sono ammesse offerte, indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e in diminuzione del canone di concessione annuo posto a base di gara.

ATTENZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste, ivi comprese le offerte, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la firma digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

ART. 11 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta pubblica VIRTUALE avrà luogo il giorno giovedì 9/03/2023 alle ore 11:00 presso il Comune di Rivoli – Corso Francia 98, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega.

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul portale appalti almeno 2 giorni prima della data fissata.

Nella prima seduta pubblica il RUP e gli uffici preposti procederanno a:

- apertura delle buste amministrative e controllo della completezza della documentazione;
- verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare chiunque interessato, ma soltanto i legali rappresentanti delle Società concorrenti ovvero le persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale. A tal proposito potrà essere richiesta idonea documentazione per l'identificazione del soggetto rappresentante il concorrente.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C., pertanto ciascun concorrente è obbligato a registrarsi al sistema AVCPASS, secondo le relative indicazioni operative, termini e regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito dell'ANAC salvo eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire nel corso della procedura. Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificassero interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

In una seduta pubblica successiva, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, si procederà pertanto all'attribuzione dei punteggi complessivi finali, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

ART. 12 - COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel precedente art. 10 del presente disciplinare (modalità di presentazione della documentazione e dell'offerta), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il sito istituzionale dell'Ente o all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 76, comma 3 del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Il subappalto dei servizi oggetto del presente disciplinare di gara è vietato.

ART. 14 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Gli oneri sostenuti dall'Ente per la pubblicazione, del presente bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, la stipulazione del contratto di concessione avrà luogo entro sessanta (60) giorni. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica, è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione.

I concorrenti ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere la restituzione della documentazione presentata alla fine della partecipazione alla gara.

L'accesso agli atti di gara è regolato dall'art. 53 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110 del Codice.

ART. 15 – CONTROVERSIE

I ricorsi avverso il presente disciplinare devono essere notificati all'Ente appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 gg. dalla comunicazione dell'esclusione.

Organismo responsabile per i ricorsi: TAR Piemonte Corso Stati Uniti, 45 – Torino.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro TORINO, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:
 - Telefono: 011/9513300
 - Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it
- potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati, Studio legale Pacchiane Parravicini e associati nella persona dell'Avvocato Cristiano Michela, al seguenti recapiti:
 - posta elettronica: c.michela@avvocatipacchiana.com
 - posta elettronica certificata: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it
 - telefono 011/5629063
- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Rivoli implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Dirigente
Arch. Marcello Proi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)